



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. ssa Carmela ALPARONE	- Presidente
Dott. ssa Angela LATELLA	- Consigliere
Dott. Ssa Maria Laura MORELLO	- Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 1928/2018 emessa dal Tribunale di Genova in data 26/6/2018 e depositata in Cancelleria in data 28/8/2018, promossa da:

Parte_1 in persona del Direttore Generale
Dott.ssa *Parte_2* con sede in Chiavari, [REDACTED] (C.F. e P.Iva:
P.IVA_1), ai fini del presente atto elettivamente [REDACTED]
[REDACTED] 5, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in forza di
procura in calce alla citazione in appello e giusta deliberazione n. 527 del 31 luglio 2018
del Direttore Generale della *Parte_3* *Parte_2*
Appellante

Contro

Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere integralmente l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.1928/2018 del Tribunale di Genova.

Quanto all'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare tenuta e condannare Parte_1 al risarcimento in favore dei sigg.ri CP_1, Parte_4 e Parte_5, tutti nella loro qualità di eredi del fu Persona_1, della personalizzazione del danno da I.P. definito da premorienza ammontante nella massima misura prevista dalle Tabelle del Tribunale di Milano ad Euro 12.083,00, nonché della personalizzazione del danno da I.T.T. e I.T.P. ammontante nella massima misura prevista dalle Tabelle del Tribunale di Milano ad Euro 16.660,00, ovvero ammontante alla diversa somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà equa e dovuta. Il tutto oltre interessi legali ex art.1284 primo comma c.c. dal fatto alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado ed ex art.1284 quarto comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Persona_1 conveniva in giudizio l' [...] Parte_3, esponendo: - che il 19/03/2013, intorno alle ore 16,20, allorchè stava uscendo [REDACTED] di Lavagna, veniva urtato dalla porta girevole installata nell'atrio della struttura e cadeva a terra; - che la porta aveva continuato il proprio movimento rotatorio senza arrestarsi; - di essere stato trasportato al Pronto Soccorso del medesimo ospedale; - di avere riportato la “frattura ingranata sottocapitata femore dx – trauma contusivo emitorace dx” e di essere stato perciò sottoposto, il 20/03/2013, ad intervento chirurgico; - che nel corso del successivo intervento del 28/08/2013 (finalizzato alla sostituzione dell'endoprotesi al femore posizionata nel mese di marzo) il personale medico [REDACTED] di Lavagna aveva riscontrato la presenza di una “grossa infezione intorno all'endoprotesi”; - di essere stato allettato per tutto il periodo intercorrente tra il 20/03/2013 ed il 4/3/0214, quanto veniva sottoposto ad intervento di bonifica girdlestone anca destra; - di avere riportato le lesioni personali specificate nella documentazione medica versata in atti e di essere stato costretto, alla luce delle sue condizioni di salute, ad affrontare ingenti spese per l'installazione di un ascensore esterno nel proprio caseggiato nonché per le modifiche dell'appartamento.

Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti per gli eventi lesivi indicati.

Si costituiva l' *Parte_1* , contestando gli assunti avversari, anche sotto il profilo del *quantum*, ed instando per la reiezione delle domande attoree.

Nel corso del giudizio si costituivano all'udienza del 2/11/2015 gli eredi di *Per_1* [...] , instando altresì per il risarcimento del danno catastrofale subito dal proprio congiunto nonché il danno da perdita del rapporto parentale.

Veniva quindi licenziata CTU medico – legale con conferimento del relativo incarico alla dott.ssa *Persona_2* e venivano espletata istruttoria orale.

Con sentenza n. 1928/2018 emessa in data 26.06.2018, pubblicata in data 28.06.2018, il Tribunale di Genova, così decideva: *“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, dichiara la convenuta *Parte_1**

*[...] responsabile dei sinistri occorsi al sig. *Persona_1* il 19/03/2013 ed il 20/03/2013. Condanna la stessa *Parte_1* , in persona*

*del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore degli attori signori *CP_1**

*[...] , *Parte_4* e *Parte_5* eredi del sig. *Persona_1* della somma di Euro 153.498,83, oltre ad interessi legali dai singoli esborsi al saldo sull'importo di Euro 67.269,83 (Euro 12.585,78 + Euro 1.700,00 + Euro 41.931,04 + Euro 11.053,01), ed oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicati in parte motiva sulla restante somma, a titolo di risarcimento dei danni. Respinge le altre domande di parte attrice.*

*Condanna altresì la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore dei signori *CP_1* , *Parte_4* e *Parte_5* delle spese di lite che liquida in Euro 1.251,30 per esborsi ed in Euro 13.430,00 per compensi (€ 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00 per la fase decisionale), oltre 15% di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico di *Parte_1**

[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese dell'espletata CTU, così come già liquidate con decreto in data 20/09/2016”.

Avverso la sentenza proponeva appello l' *Parte_3* , deducendo: l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. e l'omesso rilievo della sussistenza del caso fortuito; l'erronea applicazione in punto quantum debeatur delle Tabelle ordinarie del Tribunale di Milano per il calcolo del danno biologico – omessa determinazione del danno biologico per durata vita effettiva in ragione dell'intervenuto decesso di *Persona_1*

occorso in data 24/10/2015; l'erronea applicazione art. 1223 c.c. e l'ingiustificato arricchimento del danneggiato.

Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza, limitando il risarcimento con riferimento al solo danno nosocomiale e tenendo conto delle lamentate doglianze.

Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale volto ad ottenere il risarcimento ulteriore sotto il profilo della personalizzazione del danno.

Con ordinanza 22.1.201, la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1928/2018.

Indi in data 6.4.2021 le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note scritte, ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) DL 18/20, e la Corte tratteneva la cosa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'appello è dedotta l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. e l'omesso rilievo della sussistenza del caso fortuito.

Quest'ultimo secondo l'appellante è integrato dal comportamento del *Per_1* in quanto questi si trovava ad uscire dall'ospedale, conoscendo i luoghi; non azionava i comandi per fermare o rallentare la porta girevole; era accompagnato dalla moglie e da un'altra signora che non provvedevano ad aiutarlo.

Va premesso che è accertata la dinamica della caduta, come riferita dalla teste oculare *Testimone_1* che ha visto che il *Per_1* è stato colpito dalla porta alla spalla e per l'effetto dell'urto è caduto all'interno, così come da *Tes_2* che ha aggiunto che la porta non si è fermata.

La circostanza che fossero presenti adesivi o pulsanti per i disabili in carrozzina, idonei a rallentare il movimento della porta girevole, ovvero per consentire l'accesso alle barelle, non riguarda la situazione del *Per_1* che si muoveva autonomamente.

Come chiarito dal teste *Testimone_3* (che si occupa della sicurezza manutentiva), il meccanismo di funzionamento deve essere tale per cui *se una persona cade ed intercetta con il proprio corpo i sensori la porta si blocca*, mentre nella fattispecie ciò non è avvenuto. Non sussiste, pertanto, alcun comportamento inaspettato ovvero inidoneo del danneggiato, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno.

Il motivo conclusivamente deve essere rigettato.

2. Con il secondo motivo è dedotta l'omessa determinazione del danno biologico per durata vita effettiva in ragione dell'intervenuto [REDACTED] *Persona_1*

[REDACTED] 2 anni e 7 mesi dopo il sinistro, ma non per causa di quello ovvero dell'infezione nosocomiale successivamente contratta.

Il ctu ha evidenziato, infatti, che l'adenocarcinoma che lo ha afflitto non è stato causato dall'infezione nosocomiale del 20.3.2013, successiva alla caduta del 19.3.2013.

Ora, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della premorienza del danneggiato.

Sono stati individuati, per la caduta, un danno biologico per invalidità permanente, riconosciuto dal ctu nella misura del 15% (determinata dalla necessità della sostituzione protesica dell'anca dx) ed un'invalidità temporanea totale di 160 giorni (duranti i quale il *Per_1* ra ricoverato e non in grado di deambulare).

Quindi, considerata l'età al momento del sinistro (75 anni), venivano liquidate le somme rispettivamente di € 33740,00 ed € 15.680,00 per un totale di € 49420,00.

In conseguenza dell'infezione nosocomiale pacificamente accertata a seguito dell'insorgenza di lesione periprotetica, sostenuta da un ceppo di staphylococcus aureus, è emersa un' invalidità permanente di un ulteriore 20%(35%-15%), pari ad € 123.621,00, oltre ad una itt di 255 giorni (liquidata ad € 98 al giorno) pari all'importo di € 24.990,00, ed una itp al 50% per 50 giorni pari ad € 2450,00, e così complessivamente € 151.061,00.

Vi è da dire che la medesima difesa degli attori/appellati ha effettuato il calcolo delle proprie pretese risarcitorie utilizzando le tabelle milanesi di premorienza, così quantificando il *"danno definito da premorienza : I.P. 35% (15% sinistro 19/3/2013 e 20% sinistro da infezione postchirurgica – periodo di sopravvivenza tra gli illeciti e la morte 2 anni, 7 mesi e 5 giorni"* in *"Euro 24.166,00"*, nonché *Aumento personalizzato danno definito da premorienza (50%)* in *"Euro 12.083,00"* .

Dovendo quindi dichiararsi che, essendo decesso del *Per_1* avvenuto due anni e sette mesi dopo i fatti per cui è causa, per una causa non ricollegabile all'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, secondo le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, che

prevedo una liquidazione forfettaria per i primi due anni ed una ulteriore liquidazione per ogni anno successivo.

Ne deriva la debenza come richiesto dell'importo di € 24,166,00.

Tale nuovo calcolo non comporta comunque l'accoglimento dell'appello per i motivi di cui infra (stante la limitazione già operata dalla sentenza di primo grado alla liquidazione del danno, in conformità alla quantificazione della stessa parte attrice).

Non deve invece trovare accoglimento l'appello incidentale formulato dagli eredi di [...]

Per_1 con riferimento alla richiesta personalizzazione del danno biologico, alla luce di quanto accertato dal ctu in merito alle significative preesistenze patologiche, in particolare neurologiche in caio al de cuius.

Per superare il risarcimento quantificato forfettariamente, occorre che siano presenti circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, relative *«alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità»* (Cass. 21939/2017).

Tali circostanze vanno escluse appunto alla luce delle conclusioni peritali.

Relativamente alla quantificazione operata dal Tribunale in punto ITT per 255 giorni e 160 giorni, rispettivamente con riferimento al danno nosocomiale e da caduta ed ITP (al 50%) per 50 giorni, con riferimento al danno nosocomiale, nonché in merito alla determinazione in Euro 12.585,78 delle spese mediche, non sono state sollevate questioni che importino la riforma di tale statuizione.

Venendo all'esame dell'ulteriore motivo di appello incidentale proposto dagli appellati con riferimento questo attiene alla richiesta personalizzazione del risarcimento dal danno da invalidità temporanea, che effettivamente deve essere operata, attesa la particolare e fortemente invalidante situazione in cui, per il periodo predetto, ha versato il danneggiato, che per lungo tempo ha perso la propria autonomia trovandosi costretto ad un lungo periodo d'immobilità.

Ne deriva pertanto un calcolo di 415 giorni di itt risarcibile, secondo il criterio milanese, nella misura di € 149 al giorno, e nella misura della metà per 50 giorni (stante l'itp a 50%), con un danno complessivo risarcibile di € 65578,00.

Anche tale nuovo calcolo non comporta comunque l'accoglimento dell'appello incidentale per i motivi di cui infra.

3. Con il terzo motivo è dedotta l'erronea applicazione dell'art. 1223 c.c. e l'ingiustificato arricchimento del danneggiato.

Secondo l'assunto degli appellanti la statuizione di primo grado è errata laddove condanna la *Pt_6* al pagamento, *"a titolo di rimborso spese che appaiono causalmente collegate alle condizioni di salute del sig. Per_1 a seguito degli eventi lesivi per cui è causa"*, della somma di Euro 41.931,04 per l'installazione dell'ascensore e di Euro 11.053,01 per i lavori di modifica del bagno, ed € 1700,00 per la modifica del letto.

Ciò in quanto la pronuncia non ha tenuto conto dell' incremento di valore che le opere recano alla proprietà attorea.

L'assunto non è condivisibile, non trattandosi di migliorie oggettivamente definibili come tali e pertanto idonee a determinare un aumento del valore dell'immobile.

Ed infatti, si tratta all'evidenza di lavori che hanno determinato una migliore fruibilità dell'immobile unicamente per persone diversamente abili e pertanto.

Il motivo deve pertanto essere rigettato con conseguente conferma dell'importo risarcibile sotto il profilo dedotto nella complessiva misura di € 54.684,05.

Conclusivamente la sommatoria delle voci di danno esaminate ammonta ad € 158.013,83. Su tali somme devono altresì essere riconosciuti rivalutazione monetaria ed interessi legali (per i danni non patrimoniali) ovvero gli interessi legali (per gli esborsi), come riconosciuti in primo grado.

Considerato che la pronuncia impugnata ha limitato la condanna dell'appellante *Pt_3* chiavarese € 153.498,83 (oltre interessi legali e rivalutazione come anzidetto), stante la esplicita richiesta di parte attrice, che indicava la pretesa risarcitoria complessiva in tale cifra all'esito dell'istruttoria, rilevato che tale statuizione limitativa non è oggetto di doglianza alcuna, deve trovare conferma, per quanto di ragione, l'impugnata sentenza.

Le spese di lite del grado sono integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza..

Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello principale ed incidentale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, a carico dell'appellante principale e degli appellati incidentali.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello proposto da *Parte_7* e l'appello incidentale proposto da *CP_1* *Parte_4* e *Parte_5*, in qualità di eredi di *Persona_1*, avverso la sentenza n. 1928/2018 emessa dal Tribunale di Genova in data 26/6/2018 e depositata in Cancelleria in data 28/8/2018

e per l'effetto conferma, per quanto di ragione, la sentenza n. 1928/2018 emessa dal Tribunale di Genova in data 26/6/2018 e depositata in Cancelleria in data 28/8/2018.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Dà atto, in ragione del rigetto dell'appello principale ed incidentale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, a carico dell'appellante principale e degli appellati incidentali.

Genova, 30.6.2021

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Maria Laura Morello

Il Presidente

Dott.ssa Carmela Alparone